

Milano 04/10/2022

OGGETTO: Offerta attività di installazione / istruzione / formazione**Condizioni Economiche****Condizioni economiche per le attività di installazione / istruzione / formazione:**

Installazione/parametrizzazione/start up	<u>giorni</u>
dettaglio :	14
HE.Base	
HE.Presenze - Gestione Presenze	
HE.Presenze - Maturazione Ferie	
HE.Presenze - Self Web	
He.Portale	

<u>Prezzo / giornata</u>
<u>**</u>
Euro 568,00

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA:

Tutte le quotazioni di cui sopra sono al netto di IVA;

Condizioni di pagamento: in uso**INAZ SRL
IL LEGALE RAPPRESENTANTE**



Spett.
CLIENTE

Oggetto: Servizi assistenza

La sottoscritta LINDA ORSOLA GILLI nata a MILANO (MI) il 01/02/1953 residente in MILANO (MI) Piazza DUSE n. 4 in qualità di (carica sociale) PRESIDENTE del C.d.A., AMMINISTRATORE DELEGATO e LEGALE RAPPRESENTANTE della società INAZ SRL con sede legale in 20128 MILANO (MI) VIALE MONZA n. 268 sede operativa 20128 MILANO (MI) VIALE MONZA n. 268 telefono 02 277 181 – Fax indirizzi mail: ufficiogare@inaz.it indirizzo PEC inaz@legalmail.it n. fax 02 2047 655 Codice fiscale/Partita Iva 05026960962

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

che, nell'ambito del contratto in oggetto, intende affidare i servizi di assistenza alla società DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c., con la quale ha in essere un contratto di cooperazione continuativa, stipulato in data antecedente all'affidamento alla nostra Società del servizio in oggetto, di cui si allega copia conforme alla presente.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 105 comma 3 lett. C-bis del d.lgs 50/2016, detto affidamento non configura subappalto.

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento e/o integrazione, ed in attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Milano 04/10/2022

INAZ SRL
(Linda Orsola Gilli)

N.B.: allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore



CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI

TRA

INAZ SRL Società Unipersonale, di seguito denominata in forma abbreviata INAZ SRL, con sede in Viale Monza 268 Milano, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al nr. 05026960962, REA MI nr. 1791351, C. F. e P. IVA 05026960962, in persona del suo Consigliere Delegato Dott. Angelo Croci

E

DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. con sede in Via Angelo Beretta 63, 33100 Udine (UD), iscritta presso il Registro delle Imprese di Udine al n. 01967970300 (C.C.I.A. n. UD - 208805), C.F. e P. IVA 01967970300, in persona del suo legale rappresentante Bertos Claudio (d'ora innanzi "DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c.")

PREMESSO CHE

1. INAZ SRL è una nota ed affermata impresa operante da molti anni in Italia a livello nazionale nel settore della progettazione, produzione, realizzazione, avviamento, manutenzione e gestione di prodotti e servizi software nell'ambito dei processi industriali ed operativi in genere, dell'organizzazione e dello sviluppo delle risorse umane, delle strategie e consulenze informatiche ed aziendali verso imprese, enti ed istituzioni pubbliche e private;
2. DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. è una società in possesso di una particolare esperienza nell'attività di assistenza software e erogazione di servizi su prodotti e servizi commercializzati da INAZ SRL;
3. DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. possiede i mezzi, l'organizzazione ed il personale tecnico necessari al fine di svolgere le attività richieste da INAZ SRL ed è disposta a svolgere l'incarico oggetto del presente contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO IL PRESENTE CONTRATTO ALLE CONDIZIONI DI SEGUITO INDICATE

Art.1. OGGETTO

INAZ SRL conferisce incarico a DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. - la quale accetta - di fornire servizi e assistenza ai clienti di INAZ SRL che operano nell'ambito del territorio di cui al successivo art. 2 in ordine a:

- 1.1 Servizi di aggiornamento e assistenza connessi ai canoni di abbonamento aggiornamento degli applicativi software sottoscritti dai clienti INAZ SRL.
- 1.2 Servizi per l'installazione e lo start up degli applicativi software INAZ e/o commercializzati da INAZ, nonché l'assistenza richiesta successivamente per l'utilizzo di tali applicativi.
- 1.3 Servizi per la dimostrazione in fase di pre-vendita degli applicativi software e dei servizi INAZ SRL e/o commercializzati da INAZ SRL.
- 1.4 Servizi ASP sottoscritti dai clienti INAZ SRL.
- 1.5 Servizi di aggiornamento ed assistenza sull'applicativo ESSEPAGHE, sottoscritti dai clienti INAZ SRL.
- 1.6 Servizi di manutenzione, garanzia estesa, assistenza tecnica hardware, prodotti connessi ai servizi come pezzi di ricambio, materiale di consumo, sui dispositivi hardware e mobile per la rilevazione presenze e controllo accessi forniti direttamente da INAZ SRL.

Rientra negli obblighi di DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c., la completa esecuzione dell'avviamento dei applicativi software forniti ai clienti, fino al soddisfacimento completo degli obblighi contrattuali assunti da INAZ SRL con il cliente e sarete altresì obbligati a gestire in maniera continuativa il rapporto con il cliente che ha sottoscritto il canone di abbonamento software e/o di manutenzione/assistenza tecnica, garantendo a quest'ultimo, oltre agli aggiornamenti, il supporto tecnico necessario per il corretto utilizzo degli applicativi in

USO.

INAZ Srl
Soc. Unip. Viale Monza 268 - 20128 Milano
Tel. 02 277 181 - Fax 02 2047 655

P.I. C.F. R.I. 05026960962
C.S. € 360.000 int. vers.
R.E.A. Milano 1791351

www.inaz.it
info@inaz.it
PEC inaz@legalmail.it

ISO 9001:2008 RINA N.24206/01/S
ISO 27001:2005 RINA N.253/14

Art. 2. ZONA DI COMPETENZA

L'attività oggetto del presente contratto sarà svolta da DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c., nella seguente zona:

UDINE e relativa provincia, GORIZIA e relativa provincia, TRIESTE e relativa provincia. In clusi: Clienti Ferrolì & C. - S.T.I. di Lualdi - 5^a Comunità Montana di Toppo. Escluso Cliente Icci Gruppo Pigna - Celsa Coop. San Michewle al Tagliamento (VE)

Art. 3. DURATA E DIRITTO DI RECESSO

Il presente contratto è a tempo indeterminato ed ha efficacia dalla data del 01 gennaio 2016. Il presente contratto potrà essere risolto da ciascuna delle parti mediante comunicazione scritta da inviarsi mediante raccomandata a.r. anticipata via fax, o PEC, dandone preavviso all'altra nei seguenti termini:

INAZ SRL sarà tenuta a rispettare un periodo di preavviso di 1 (uno) mese.


DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. sarà tenuta a rispettare un periodo di preavviso di 3 (tre) mesi.

Art. 4. COMPENSO E RIMBORSI SPESE

In corrispettivo per l'attività in oggetto del presente contratto INAZ SRL corrisponderà a DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c.:

- a) Una quota del canone di abbonamento software, di cui all'art. 1.1, pagato a INAZ SRL dai suoi clienti della zona di cui all'art. 2. Più precisamente DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. riceverà da INAZ SRL dalla data di sottoscrizione del presente accordo:
Il [] dell'ammontare dei canoni pagati dall'utente, quale corrispettivo per l'invio degli aggiornamenti e dell'assistenza sistemistica.
Il [] dell'ammontare dei canoni pagati dall'utente, quale corrispettivo per l'assistenza sugli applicativi software commercializzati da INAZ SRL ai clienti che hanno sottoscritto il canone di abbonamento software.
- b) Una quota delle somme incassate da INAZ SRL da clienti della zona di cui all'art. 2 per l'assistenza software nelle fasi di installazione, avviamento e utilizzo degli applicativi software (ivi compreso il recupero dati e la conversione archivi), di cui all'art. 1.2 eseguite dal DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. e richieste dal cliente:
Il [] dell'importo pagato dal cliente.
- c) Una quota delle somme incassate da INAZ SRL da clienti della zona di cui all'art. 2 per l'assistenza tecnica hardware, di cui all'art. 1.6 eseguita dal DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. e richieste dal cliente:
Il [] dell'importo pagato dal cliente.
- d) Una quota del canone di manutenzione hardware e/o garanzia estesa, di cui all'art. 1.6, pagato a INAZ SRL dai suoi clienti della zona di cui all'art. 2:
Il [] dell'importo pagato dal cliente.
- e) In caso di sostituzione dei prodotti con pezzi di ricambio o di fornitura di materiale di consumo, su tali prodotti, di cui all'art. 1.6, qualora fatturati da INAZ SRL al Cliente:
Il [] dell'importo pagato dal cliente.
In nessun caso riceverete alcun compenso in relazione al prezzo, qualora non fatturato da INAZ SRL perché in garanzia, dei pezzi di ricambio riparati o sostituiti in occasione dell'attività di assistenza tecnica hardware.
- f) Una quota per cedolino elaborato, fatturato e pagato ad INAZ SRL dai suoi Clienti, per i servizi di cui all'art. 1.5:
Euro [] per ogni cedolino elaborato e pagato dal Cliente.
- g) Una quota dei servizi di cui all'art. 1.4:
Il [] dell'importo pagato dal Cliente.

Resta inteso che per i suddetti corrispettivi DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. si impegna ad erogare, a titolo gratuito, le attività di servizi per la dimostrazione in fase di pre-vendita degli applicativi software e dei servizi INAZ SRL, di cui all'art. 1.3.



Le percentuali saranno conteggiate sugli incassi effettivi delle fatture, al netto di IVA, sconti, abbuoni, contributi, imposte e tasse presenti e future di qualsiasi specie e, in genere, di qualsiasi altre spese od onere inerente all'emissione di fatture.

Resta altresì concordato che i compensi relativi agli abbonamenti software sono stati convenuti sul presupposto che il servizio connesso agli stessi si realizzi per l'intera durata del contratto di abbonamento software con il cliente.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà con cadenza trimestrale, dietro presentazione di fattura da parte di DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c..

Art. 5 – MODALITA' DI PAGAMENTO

INAZ SRL corrisponderà la somma di cui al precedente art. 4 a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese.

Art. 6 OBBLIGHI DEL FORNITORE

6.1 DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c., in deroga a quanto previsto all'art. 2232 c.c., si obbliga a fornire i Servizi oggetto del presente contratto e/o dei singoli ordini che ne derivino tramite i propri incaricati;

Al contempo, è espressamente convenuto tra le parti che DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. provvederà allo svolgimento dei Servizi di cui al precedente articolo 1 senza vincoli di alcun genere nei confronti di INAZ SRL, che non siano quelli relativi al miglior risultato dell'incarico affidatogli anche in relazione alle eventuali indicazioni tecniche, gestionali ed operative comunicategli da quest'ultima;

6.2 Salvo quanto sopra, nello svolgimento dei Servizi DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. utilizzerà proprio personale dipendente o collaboratori in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualifica professionale ed in relazione al quale avrà ottenuto le necessarie autorizzazioni dall'Ispettorato del Lavoro secondo la vigente normativa in materia.

6.3 Al contempo, DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. s'impegna a corrispondere al proprio personale dipendente il trattamento economico, normativo e previdenziale previsto dalle vigenti Leggi, Regolamenti, o Accordi di categoria e rimarranno a suo esclusivo carico tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, come previsto nelle norme vigenti alla data della stipulazione del presente ordine, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza delle disposizioni di Legge e/o provvedimenti amministrativi relativi ai Servizi eseguiti.

6.4 DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. si obbliga inoltre a sollevare INAZ SRL da ogni e qualsiasi controversia possa insorgere sia direttamente con le risorse impiegate, sia con gli Enti previdenziali, per questioni inerenti al rapporto con dette risorse, sia, ancora, con soggetti terzi, per questioni dipendenti dall'incarico affidato, subentrando comunque in ogni conseguente onere e gravame.

6.5. DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. sarà tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalla normativa applicabile e sarà esclusivamente responsabile del loro eventuale inadempimento. Ciò è previsto con particolare riferimento, ma non limitatamente, al D.Lgs 196/03 sulla protezione dei dati personali e al D. Lgs. 81/08 sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro.

6.6. DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. si impegna a prendere visione del Codice di Comportamento Inaz, disponibile sul sito www.inaz.it ed a tenere, nello svolgimento delle attività contrattuali nei confronti di INAZ, condotte conformi al Codice di Comportamento e alle previsioni di cui al D.Lgs 231/2001 stesso e successive integrazioni e modificazioni, evitando la pratica di condotte illecite, nonché a rendersi disponibile a collaborare, se necessario, con l'Organismo di Vigilanza di INAZ. DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. si impegna,

Inoltre, ad estendere il rispetto delle previsioni di cui sopra ai propri dipendenti e collaboratori che svolgeranno attività relative al contratto in essere con INAZ.

6.7 Ai fini di quanto sopra, resta inteso che INAZ SRL sarà libera di verificare il rispetto da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile, in particolare riferimento a quanto citato nei precedenti articoli 6.3, 6.5, 6.6, e, ove dovesse riscontrarne la violazione, si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto e/o i singoli Ordini che ne derivino ai sensi dell'articolo 12 che segue, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente causati a INAZ quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto citato all'art. 6.6.

6.8 DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. si impegna nello svolgimento dell'incarico ad attenersi alle policy di sicurezza ed alle disposizioni trasmesse da INAZ relative agli aspetti tecnologici e di security.

DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. si impegna ad applicare quanto previsto dalle Istruzioni Operative pubblicate sul Portale PAS ed a recepire le linee guida per l'uso dell'informatica aziendale per terze parti allegate al presente contratto, predisponendo la propria procedura per l'uso dell'informatica aziendale, che dovrà essere applicata da tutti i dipendenti e collaboratori di DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c.

6.9 DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. si impegna a comunicare tempestivamente ad INAZ tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che si dovessero verificare nell'ambito dell'attività svolta, quali a titolo d'esempio meramente esemplificativo e non esaustivo cancellazione di dati, erronea divulgazione, trattamenti non consentivi rispetto alle finalità, ecc.

6.10 DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. dichiara di essere assicurata con primaria Società di Assicurazioni a copertura di eventuali sinistri e/o danni che possano essere causati da DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. nello svolgimento dei Servizi oggetto del presente Contratto. DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. si impegna a produrre copia della Polizza Assicurativa ad INAZ SRL ad ogni rinnovo annuale.

6.11 DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. si impegna ad eseguire l'incarico affidatogli con il presente contratto con la massima diligenza.


6.12 Resta inteso che i clienti in favore dei quali fornirete l'assistenza richiestaVi sono di INAZ SRL e che tutti i rapporti, ivi compresa la fatturazione delle prestazioni rese, sarà effettuata esclusivamente da INAZ SRL.

6.13 Vi e' fatto divieto di assumere altri incarichi, di prestare assistenza tecnica od anche esercitare altre attività in conto proprio o di terzi, anche per interposta persona, od avere interessenze o comunque accordi con altri soggetti i quali commercino beni o servizi o comunque promuovano sul mercato prodotti in concorrenza con quelli oggetto del presente contratto e comunque Vi e' fatto divieto di fornire in qualsiasi forma servizi simili o affini a quelli offerti dalla nostra Società.

6.14 Vi e' fatto obbligo di comunicare i nominativi dei soci ed ogni variazione che possa verificarsi nell'ambito degli stessi.

Qualunque variazione che intervenga nella compagine sociale darà alla nostra società la facoltà di risolvere con effetto immediato, previa nostra comunicazione scritta in tal senso, il presente contratto senza obbligo di preavviso ne' di indennità, risarcimento o indennizzo alcuno.

6.15 Successivamente alla cessazione del contratto di assistenza, qualunque ne sia la causa, Vi impegnate a non stipulare altri contratti di assistenza, a non fornire comunque servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto ed a non assumere incarichi di qualunque



natura, anche saltuari od occasionali e, comunque, a non intraprendere attività, anche in proprio o per interposta persona, che siano in concorrenza con l'oggetto del presente contratto o con l'attività svolta dalla nostra società.

Tale impegno avrà la durata di sei mesi a decorrere dalla cessazione del rapporto.

Nel caso di violazione del presente patto sarete tenuti a corrisponderci un importo pari ai compensi liquidateVi negli ultimi sei mesi di esecuzione del presente contratto, a titolo di penale, salvo ogni ulteriore ed eventuale risarcimento dei danni.

6.16 La Vostra società si impegna altresì a garantire l'adempimento dell'obbligo di non concorrenza di cui all'articolo 6.13) che precede e del patto di non concorrenza di cui all'articolo 6.15) che precede, negli stessi limiti di tempo, oggetto e zona, anche da parte dei suoi Soci, collaboratori, dipendenti neo assunti dalla data di stipula del presente contratto o di chiunque in concreto esegua l'incarico oggetto del presente contratto.

Resta altresì inteso che l'obbligazione di cui alla presente clausola dovrà essere garantita anche nell'ipotesi in cui, pur perdurando il presente contratto, cessi per qualunque motivo il rapporto tra i soggetti di cui sopra e la Vostra Società, per un periodo di sei mesi a decorrere da tale evento.

Nel caso di violazione delle obbligazioni di cui alla presente clausola sarete tenuti a corrisponderci l'importo pari ai compensi liquidateVi negli ultimi sei mesi di esecuzione del presente contratto, a titolo di penale, salvo ogni ulteriore indennizzo.

6.17 DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. si impegna altresì a comunicare i nominativi e le ragioni sociali di eventuali sub fornitore coinvolti nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto. Inaz si riserva la facoltà di non approvare il sub fornitore.

6.18 DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. garantisce che lo svolgimento delle attività oggetto del contratto avverrà secondo criteri di ordinaria diligenza, al fine di soddisfare le esigenze dei Clienti Inaz e senza danneggiare l'immagine di Inaz.

ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE

In ragione del carattere altamente fiduciario delle attività commissionate, DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. non potrà cedere a terzi il presente contratto, i suoi allegati, i singoli ordini o i diritti o gli obblighi da essi derivanti, né affidare a terzi e/o avvalersi di terzi nell'esecuzione delle obbligazioni che ne derivano.

ART. 8 - GARANZIE - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

8.1 DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. dichiara e garantisce a INAZ SRL. ed ai suoi aventi causa di non essere soggetto ad obblighi o restrizioni e che non assumerà vincoli che possano interferire, essere incompatibili o dar luogo a conflitto d'interessi, in relazione alle attività oggetto del presente contratto e/o di singoli Ordini.

8.2 DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. dichiara e garantisce altresì che, salvo diversa comunicazione scritta, eventuali documenti e/o materiali, dallo stesso messi a disposizione per lo svolgimento del presente incarico, sono liberi da vincoli, oneri o gravami e che in nessun modo gli stessi o la loro utilizzazione, violano copyright o diritti similari di terzi, né faranno nascere in capo a INAZ SRL l'onere di pagare a terzi royalties o altre somme, a qualsivoglia titolo o ragione.

8.3 DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. sosterrà, pertanto, ogni onere di difesa contro qualsiasi azione promossa nei confronti di INAZ SRL e dei suoi successivi aventi causa, in dipendenza dei diritti ad Essa trasferiti in esecuzione delle attività commissionate. DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. si impegna fin d'ora a manlevare e tenere indenne INAZ SRL e i suoi aventi causa da tutte le conseguenze di un'eventuale sentenza di condanna anche provvisoriamente esecutiva.



ART. 9 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

9.1. Ai servizi oggetto del presente contratto e/o dei singoli ordini che ne derivino resi da DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. si applicheranno le garanzie di legge.

9.2 DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. si obbliga sin d'ora a risarcire a INAZ SRL qualsiasi danno possa derivare da ogni eventuale inadempimento, ritardo nell'adempimento o erroneo svolgimento da parte di DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. dei Servizi oggetto del presente contratto e/o dei singoli ordini che ne derivino.

9.3 DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. assume a proprio ed esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità sia in sede civile che penale per sinistri e danni, causati dalle proprie risorse a dipendenti o beni di INAZ SRL, e a terzi e/o cose di terzi in genere, sollevando espressamente INAZ SRL da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

ART. 10 – RISERVATEZZA

10.1 DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. si impegna a mantenere la più stretta riservatezza e segretezza sull'attività svolta. In particolare si impegna a non divulgare strategie, caratteristiche e documentazione relativa a prodotti/servizi e qualsiasi altra informazione della quale venga a conoscenza per l'espletamento delle attività commissionate.

10.2 Le disposizioni contenute nel presente articolo avranno efficacia anche in epoca successiva alla data in cui DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. avrà ultimato, per qualsiasi motivo, lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto.

ART. 11 – VERIFICHE PRESSO IL FORNITORE

11.1 Al fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello di sicurezza e di riservatezza del patrimonio informativo di INAZ SRL e dei suoi clienti e di verificare il rispetto dei requisiti contrattuali, INAZ SRL si riserva di effettuare audit presso le sedi operative di DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. in cui si svolgono le attività oggetto della fornitura con un preavviso di 15 giorni.

11.2 INAZ SRL inoltre ha facoltà di commissionare ad Enti Esterni, a proprie spese, attività di auditing o di effettuare tali audit con proprie funzioni di staff.

11.3 INAZ SRL, sulla base delle evidenze raccolte e registrate nei rapporti di audit, potrà chiedere a DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. di attuare le opportune azioni correttive, volte al mantenimento degli standard prestazionali indicati dal contratto in essere, o in relazione agli standard ISO 9001, ISO 27001.

11.4 INAZ SRL si riserva la facoltà di effettuare inoltre un'analisi dei rischi nell'ambito dei servizi erogati da DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. e di concordare con lo stesso un piano di mitigazione a fronte dei rischi individuati.

11.5 INAZ SRL si riserva inoltre di verificare la puntuale attuazione delle azioni correttive identificate. Laddove DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. non attuasce le azioni volte al mantenimento degli standard previsti, INAZ SRL avrà facoltà di recedere dal contratto, secondo le modalità previste dallo stesso. DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c., si renderà disponibile per l'espletamento delle predette attività.

ART. 12 - RISOLUZIONE

12.1 Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, INAZ SRL potrà risolvere di diritto il presente contratto e/o ciascun ordine che ne derivi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta, qualora DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. non adempia ad una delle seguenti obbligazioni:

Art. 3 – Durata e diritto di recesso

INAZ Srl
Soc. Unip. Viale Monza 268 - 20128 Milano
Tel. 02 277 181 - Fax 02 2047 655

P.I. C.F. R.I. 05026960962
C.S. € 360.000 int. vers.
R.E.A. Milano 1791351

www.inaz.it
info@inaz.it
PEC inaz@legalmail.it

ISO 9001:2008 RINA N.24206/01/5
ISO 27001:2005 RINA N.253/14

Art. 6 – Obblighi del Fornitore

Art. 7 – Divieto di cessione

Art. 8 – Garanzia – Diritti di proprietà intellettuale

Art. 10 – Riservatezza

E in tutti i casi di:

cessione, trasformazione o fusione di DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c.; e/o suo fallimento, dichiarazione d'insolvenza, assoggettamento ad amministrazione controllata, procedure concorsuali e/o esecutive e/o a procedimento penale.

12.2 Nel caso di cessazione del presente contratto per qualsiasi ragione, il compenso Vi verrà riconosciuto solo per i mesi in cui il contratto di assistenza ha avuto esecuzione e per le ore di assistenza effettivamente prestate, mentre Vi saranno stornati, qualora anticipati, i compensi su ratei mensili di canone successivi alla cessazione del contratto o sulle prestazioni di assistenza sia pur richieste, ma da Voi non effettuate.

12.3 Ciascuna delle parti potrà peraltro recedere con effetto immediato qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

12.4 Resta impregiudicato il diritto di ciascuna parte di risolvere il presente contratto e/o i singoli ordini che ne derivino per qualsivoglia inadempimento dell'altra, previo invio di diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni.

ART. 13 - COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione tra le Parti, inerente al presente rapporto, dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata a. r. da anticiparsi via fax ai seguenti indirizzi:

Per INAZ SRL: Viale Monza, 268 – 20128 Milano – Fax 022047655 – PEC: inaz@legalmail.it

Per DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c.: Via Angelo Beretta 63, 33100 Udine (UD)

- PEC: datasoft.snc@pec.it

ART. 14 – DISCIPLINA

14.1 Il presente contratto è relativo ad operazioni soggette ad Imposta sul Valore Aggiunto.

14.2 Il presente contratto, con i suoi allegati e ordini costituisce il solo accordo che regoli i rapporti tra le parti nella materia e supera ogni altro accordo in merito.

14.3 Il presente contratto, i suoi allegati e gli ordini potranno essere modificati, risolti o integrati solamente per iscritto, con documentazione firmata da rappresentanti di ciascuna parte muniti di poteri e purché tale documentazione specifichi e precisi che si tratta di modifica, come appropriato, al presente accordo, ai suoi allegati o ordini.

14.4 Qualora una o più clausole del presente accordo siano ritenute nulle, annullabili o invalide dalla competente Autorità Giudiziaria, in nessun caso tale nullità, annullabilità o invalidità avrà effetto su altre clausole del contratto, e le predette clausole nulle, annullabili o invalide dovranno intendersi come modificate nella misura e secondo il senso necessari affinché la competente Autorità Giudiziaria le possa ritenere perfettamente valide ed efficaci.

14.5 In nessun caso il mancato esercizio di un diritto nascente dal presente accordo, dai suoi Allegati o ordini, o la tolleranza nei confronti di una violazione di essi potrà essere intesa quale rinuncia o implicita modifica alle disposizioni o ai rimedi da essi previsti.

14.6 INAZ e DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c. dichiarano che le condizioni generali di contratto sopra riportate, sono state oggetto di accordo e negoziazione tra le stesse, con ciò dovranno intendersi esclusi gli oneri previsti ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc. e non implica nessun vincolo di subordinazione/dipendenza né di rapporto di agenzia.

ART. 15 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente ordine e/o ai singoli ordini, comprese quelle inerenti alla loro validità, interpretazione, efficacia, esecuzione e risoluzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 16 – D.Lgs 196/03 – INFORMATIVA BREVE

INAZ SRL Società Unipersonale utilizzerà i dati che Vi riguardano esclusivamente per finalità amministrative e commerciali nel rispetto del D.Lgs 196/03. Informazioni dettagliate, anche in ordine al diritto di accesso e agli altri diritti, sono riportate sul sito www.inaz.it, nella sezione Privacy Fornitore.

Milano, 01/01/16.....

.....
INAZ SRL Società Unipersonale

.....
DATASOFT di Bertos, Antonutti, Paladini S.n.c.



ADDENDUM

AL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DEL 01/01/2016

tra

INAZ SRL Società Unipersonale, con sede legale in Milano, Viale Monza 268, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al REA n. 1791351, Codice Fiscale e P.IVA 05026960962, in persona della Dott.ssa Linda Orsola Gilli nata a Milano IL 01/02/1953, Codice Fiscale GLLDR53B41F205E, nella sua qualità di Legale Rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede sociale
(di seguito INAZ)

e

DATASOFT di Bertos Claudio - Antonutti Stefano - Paladini Massimo Snc, con sede legale in Via Angelo Beretta nr. 63, 33100 Udine (UD) iscritta presso il Registro delle Imprese di Udine, al REA n. UD-208805, Codice Fiscale e P.IVA 01967970300, in persona dei Sigg. Claudio Bertos, nato a Gorizia il 01/05/1961, Codice Fiscale BRTCLD61E01E098U, Stefano Antonutti, nato a Udine il 19/07/1969, Codice Fiscale NTNSFN69L19L483G, Massimo Paladini, nato a Udine il 07/03/1969, Codice Fiscale PLDMSM69C07L483I, nelle loro qualità di Rappresentanti di Impresa pro tempore domiciliati per la carica presso la sede sociale

(di seguito DATASOFT)

(di seguito disgiuntamente e/o congiuntamente anche la/ Parte/i)

PREMESSO CHE

- a) in data 01/01/2016, le Parti hanno stipulato un contratto continuativo di cooperazione e fornitura di servizi (di seguito il Contratto per la Fornitura di Servizi), in forza del quale INAZ ha conferito a DATASOFT, che ha accettato, l'incarico di fornire servizi ed assistenza ai clienti della stessa INAZ che operano nell'ambito del territorio indicato all'art. 2 del medesimo contratto (di seguito l'Incarico);
- b) per l'ipotesi in cui il Contratto per la Fornitura di Servizi debba essere svolto nei confronti di clienti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della



L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., le Parti intendono integrare il Contratto per la Fornitura di Servizi prevedendo l'espreso assoggettamento delle Parti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 cit.

Tutto ciò premesso,

ad integrazione della pattuizione contenute nel Contratto per la Fornitura di Servizi stipulato tra INAZ e DATASOFT in data 01/01/2016 ,

le Parti, come sopra rappresentate,
convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

- PREMESSE -

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente addendum al Contratto per la Fornitura di Servizi stipulato tra le Parti in data 01/01/2016 (di seguito l'Addendum).

ARTICOLO 2

- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI -

1. Per l'ipotesi in cui l'Incarico debba essere svolto in favore di soggetti rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (di seguito gli Incarichi Rilevanti), le Parti, con la sottoscrizione del presente Addendum, si impegnano all'integrale osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disciplinati dall'art. 3 L. 136/2010 cit.
2. Per tutti i pagamenti effettuati nell'ambito degli Incarichi Rilevanti dovranno essere utilizzati uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, allo specifico Incarico Rilevante. Tutti i movimenti finanziari relativi agli Incarichi Rilevanti dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, dell'art. 3. L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.



3. Ai fini di cui al presente articolo, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Per ciascun Incarico Rilevante, INAZ provvederà a comunicare per iscritto a DATASOFT il pertinente CIG prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio.
4. Entro 7 giorni dall'avvio dell'esecuzione dell'Incarico Rilevante, ovvero nel termine diverso indicato dal cliente, DATASOFT dovrà comunicare ad INAZ gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. DATASOFT si impegna altresì a comunicare tempestivamente a INAZ ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
5. DATASOFT riconosce ed accetta espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di revoca dell'Incarico Rilevante, ferma la facoltà di INAZ di procedere alla risoluzione del Contratto per la Fornitura di Servizi.

ARTICOLO 3

- DISPOSIZIONI FINALI -

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Addendum, restano valide ed efficaci tutte le pattuizioni contenute nel Contratto per la Fornitura di Servizi.
2. Sottoscrivendo il presente Addendum, DATASOFT presta il consenso, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2006, a che INAZ tratti i suoi dati personali per le esigenze connesse all'esecuzione degli Incarichi Rilevanti e più, in generale, del Contratto per la Fornitura di Servizi.
3. Le Parti si danno espressamente e reciprocamente atto che il presente Contratto è stato liberamente negoziato tra le Parti e non costituisce, pertanto, un format di accordo standard di alcuna di esse cui l'altra parte aderisca, o abbia aderito, senza discuterne e negoziarne, anche solo in parte, i contenuti.

Letto e sottoscritto.





Milano, 02 gennaio 2018

DATASOFT SNC

INAZ SRL